

Comune di Castellanza

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER BONIFICA COPERTURE CIMITERO DI CASTELLANZA

FOGLIO DI CONDIZIONI

Responsabile del Procedimento:
geom. ELISA BISSOLA
Responsabile del Settore OO.PP.:
arch. SILVANO FERRARO

OTTOBRE
2016

1. - OGGETTO DELL'APPALTO

Manutenzione straordinaria per bonifica coperture Cimitero di Castellanza

2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta preventivamente ad **€ 39.000,00 inclusi gli oneri per la sicurezza, stimati in € 9.000 oltre IVA.**

Le opere da eseguire, salvo le indicazioni di dettaglio che potranno più specificatamente essere previste in sede costruttiva, sono quelle della documentazione predisposta dal settore Opere Pubbliche.

L'Impresa pertanto, nel formulare la proposta, dovrà procedere alle necessarie verifiche. In particolare con l'offerta l'Impresa farà proprio il progetto dell'Amministrazione e considererà il progetto suo, ed assunto in piena e totale autonomia, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per il funzionamento e per eventuali manchevolezze nonché per brevetti e/o privative.

3. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

I lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse:

- Nel presente foglio condizioni;
- Nel D.Lgs. 50/2016 " Codice dei contratti pubblici";
- Nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Nel capitolato generale d'appalto D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici – così come modificato dal D.P.R. 207/2010;
- Nel Decreto Legislativo 81/2008;
- In ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata;

4. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti e ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Costituisce subappalto qualsiasi attività del contratto di appalto ovunque espletata che richieda l'impiego di manodopera. Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti già comunicati ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) altre ipotesi previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, non prevedibili in relazione all'oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché :

- a) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa e negli altri casi in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore l'importo dovuto per le prestazioni, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'appaltatore e a tutti i subappaltatori.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della

manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

5. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla vigente normativa, in particolare quelli previsti dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto non diversamente specificato nell'elenco dei prezzi unitari. In particolare si intendono comprese nei prezzi unitari e nel prezzo complessivo di contratto le spese generali.

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal presente capitolato speciale di appalto.

Inoltre la Ditta dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili.

Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.Lvo 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'impresa dovrà consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori.

L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva ai sensi e con le modalità previste all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

6 -ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, tramite il direttore di cantiere, all'organizzazione ed impianto del cantiere sull'area ad esso destinata dal Committente, nonché alla gestione tecnica e conduzione del cantiere.

I servizi sociali (mensa, spogliatoi, ecc.) ed igienici devono essere realizzati e gestiti in conformità alle vigenti leggi regolamenti e devono essere proporzionati alle presenze del personale dell'appaltatore, dei suoi eventuali subappaltatori e fornitori.

mezzi d'opera

Il numero, tipo e stato dei mezzi d'opera deve garantire il completamento dei lavori nei tempi prestabiliti.

Il Direttore dei Lavori potrà richiedere all'appaltatore il loro potenziamento e la sostituzione di quelli ritenuti non idonei.

Gli automezzi ed i mezzi d'opera dovranno essere conformi alla normativa vigente ed essere regolarmente assicurati a termini di Legge.

conduzione dei lavori

L'appaltatore sotto la sua piena responsabilità organizza e provvede alla conduzione dei lavori appaltati, nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

L'appaltatore deve farsi parte diligente nella richiesta tempestiva di eventuali disegni esecutivi di progetto in aggiunta a quelli contrattuali e delle disposizioni necessarie per il regolare andamento dei lavori.

A giustificazione di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore non può in nessun caso addurre la non avvenuta consegna in tempo debito, da parte del Direttore dei Lavori, dei disegni e la ritardata emanazione di disposizioni che non siano stati tempestivamente richiesti.

Qualsiasi necessità o sopravvenienza relativa al regolare svolgimento dei lavori deve essere oggetto di tempestive segnalazioni scritte dell'appaltatore al Direttore dei Lavori.

7. DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI CANTIERE

L'appaltatore dovrà nominare, a sua cura e spese, una persona professionalmente qualificata ed esperta quale "Direttore e Responsabile di cantiere" che sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale della perfetta esecuzione dei lavori appaltati, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore.

Il Direttore e Responsabile di cantiere:

- rappresenterà l'Appaltatore a tutti gli effetti per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso impartite dal Committente, tramite la Direzione Lavori, si intendono come date all'Appaltatore;
- avrà l'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori e non potrà essere sostituito senza l'autorizzazione del Committente;
- dovrà far osservare, sotto esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore, tutte le norme antinfortunistiche stabilite per legge ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che a cose;
- dovrà attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel "Piano di Sicurezza e Coordinamento" nonché nel "Piano Operativo di Sicurezza" ex-lege 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il nominativo del Direttore Responsabile di Cantiere dovrà essere comunicato al Committente, prima della data di inizio di installazione del cantiere.

La Direzione lavori comunque potrà ottenere, nel corso dei lavori, dietro semplice richiesta, la sostituzione del Direttore e Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate.

L'Appaltatore dovrà assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da parte del proprio Direttore e Responsabile di cantiere.

8 - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori appaltati e delle opere realizzate, secondo il progetto dell'opera, le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il Committente che verso terzi, a causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa dei lavori, potessero derivare alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzi.

In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere al Committente, e ciò oltre le penali stabilite, tutti i danni conseguenti alla mancata consegna nei termini stabiliti e ancor più in particolare quelli derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a causa del ritardo, i lavori non fossero ultimati nei termini previsti dalla Legge per il godimento di benefici e di agevolazioni fiscali e/o finanziamenti.

Dal momento della consegna dei lavori e fino al collaudo definitivo, l'Appaltatore rimane l'unico responsabile anche per le conseguenze che potessero derivare a terzi in ordine dell'art. 2053 del Codice Civile.

Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno la responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altre Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei lavori.

In nessun caso l'Appaltatore potrà chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di proprietà del Committente presenti entro i locali e/o aree nei quali si stanno eseguendo i lavori.

Nel caso di concessione in uso di ponteggi o attrezzature ad altri, rimane all'Appaltatore la responsabilità dell'efficienza e della rispondenza alle norme di sicurezza.

L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione del cantiere, dell'impiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere provvisorie, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di quelle dei subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili.

L'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di strade pubbliche e private interessate dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e di qualsiasi altro Ente interessato e predisporre tutto quanto stabilito quali: segnalazioni regolamentari diurne e notturne; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno essere tenuti efficienti anche durante i periodi di eventuale sospensione dei lavori.

Considerata la natura dei lavori, nell'esecuzione degli stessi l'Impresa dovrà rispettare scrupolosamente quanto previsto nel Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della

normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso l'impresa assuntrice si riterrà assolutamente responsabile, nel più largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione appaltante e la Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al minimo di 500.000 euro.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici, anche se non autorizzate e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in merito, e subfornitrici.

9 - DIREZIONE DEI LAVORI E DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori sovrintende, per conto del Committente, all'esecuzione delle opere e prestazioni oggetto del Contratto, provvede a tutte le incombenze previste a carico del Direttore dei Lavori dalle vigenti leggi e mantiene assidui contatti con l'Appaltatore per tutto quanto concerne l'esecuzione dell'appalto.

La Direzione Lavori seguirà l'esecuzione dei lavori curando il rispetto delle disposizioni contrattuali e dei programmi concordati con l'Appaltatore, tenendo conto delle esigenze del Committente ed apportandovi eventuali variazioni o modifiche per la migliore esecuzione dei lavori.

La Direzione Lavori espletterà i propri compiti conformemente a quanto previsto dalla specifica vigente normativa.

10 - CONSEGNA E TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – PENALI — RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per l'esecuzione dei lavori è fissato il tempo utile di giorni **60 (sessanta)** solari consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo verbale di consegna.

Nel caso di ritardo, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, si applica la **penale in misura giornaliera dell'uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi di inadempienza previsti dal D.P.R. 207/2010, dal D.Lgs. 50/2016 e dal presente capitolato, può essere disposto il recesso unilaterale dal contratto da parte della stazione appaltante. Tale facoltà può essere esercitata ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione; diversamente si applicheranno le disposizioni e procedure per la risoluzione contrattuale previste dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016.

11 - AVVIAMENTO DEI LAVORI

Per l'avviamento dei lavori, l'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, a quanto segue:

- a) controllo dei disegni e, per le opere soggette alle norme di Legge, di eventuali calcoli forniti dal Direttore dei Lavori e verifica della loro rispondenza alle esigenze dell'opera ed alle norme di Legge;
- b) controllo ed eventuale integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- c) redazione e presentazione del Piano Operativo di Sicurezza;
- d) presentazione entro 15 giorni dalla data di inizio dei lavori o come da contratto, del Programma dettagliato dei lavori.

Immediatamente dopo la firma del verbale di inizio lavori, l'Appaltatore deve dar corso alla realizzazione dei lavori con le modalità ed il rispetto dei programmi di cui all'art. 10.1 del presente Capitolato.

L'esecuzione dei lavori non può essere per alcun motivo rallentata o sospesa dall'Appaltatore che, con la firma del contratto, dà implicitamente atto di aver esaminato e valutato tutte le situazioni che dovrà fronteggiare nel corso dei lavori e di aver predisposto mezzi, personale ed organizzazione necessari per ultimare tassativamente i lavori stessi entro i termini contrattuali stabiliti.

12 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - NORME DI MISURAZIONE.

Per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel Capitolato Speciale Tipo per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.

Devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori stradali pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell'affidamento dei lavori da parte del privato Committente), nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.L.

Per le opere previste a corpo la valutazione avverrà verificando puntualmente la rispondenza tra le opere previste e quelle eseguite.

Eventuali lavori in economia dovranno essere autorizzati dalla D.L. e segnalati dall'Impresa con apposite bollette da consegnare giornalmente al Tecnico responsabile dei lavori, che le verificherà in contraddittorio con l'Impresa. Non saranno accettate economie che siano state presentate irregolarmente.

Tutti i materiali e i manufatti saranno nuovi, della miglior qualità e scelta e dovranno rispondere ai requisiti di accettazione fissati nelle disposizioni di legge e nelle norme UNI.

L'assuntore è tenuto a presentare tutti i campioni richiesti dalla D.L., ivi compresi quelli da inviare a istituti e laboratori per prove.

La D.L. avrà facoltà di scegliere, segnalare e richiedere i materiali e i manufatti ritenuti più rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste.

L'appaltatore avrà cura di ritirare e sostituire a sue spese i materiali e i manufatti non conformi ai requisiti richiesti o ai campioni approvati.

Le opere non approvate saranno demolite e rifatte a cura e spese dell'impresa, salvo il mantenimento delle stesse con l'applicazione di un'adeguata riduzione di prezzo.

13 - PAGAMENTI IN ACCONTO (PER MISURA VEDI: ART. 43 comma 7, ART. 143 E 144 DEL D.P.R. 207/2010) – DIVIETO CESSIONE CREDITI

Durante il corso dei lavori saranno rilasciati, a favore dell'Appaltatore, certificati di pagamento, secondo le seguenti modalità:

– A lavori ultimati sarà rilasciato il certificato per il pagamento acconto dei lavori, qualunque sia l'importo.

In base alle direttive adottate dalla Stazione Appaltante con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 28/3/2013, in attuazione dell'art. 117, comma 3 del D.lgs 50/2016, la cessione di credito non è ammessa e viene quindi rifiutata con ogni onere connesso a carico dell'Appaltatore per eventuali atti stipulati in violazione di tale divieto.

14- COLLAUDO

Nel caso di lavori di importo non superiore a € 500.00,00 il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione. Ai sensi del D. Lgs 50/2016 il certificato di regolare esecuzione dei lavori avrà luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori stessi. Il certificato di regolare esecuzione sarà, inoltre, regolato dalle disposizioni previste dalla vigente normativa, ed in particolare dalle disposizioni di cui all'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

15 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 166 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che fossero causati da pioggia, gelo, siccità e simili eventi essendo l'Appaltatore tenuto a cautelarsi contro di essi e ad eliminarne gli effetti ed i pericoli.

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovrà provvedere a sua cura e spese.

Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

Nessun compenso inoltre è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell'Appaltatore e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

16 - CONTROVERSIE

In presenza di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del D.Lgs. 50/2016, con i limiti di cui all'art. 240-bis, si procederà adendo il giudice competente in materia.

17- CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, numero uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonchè, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella "D".

L'onere relativo è compreso negli oneri a carico dell'impresa di cui all'art. 9 del presente capitolato.

18 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVIO PERIODO DI MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

19 - MISURAZIONE DELLE OPERE

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi e sulla base del rilievo allegato al progetto effettuato con strumentazione di precisione e restituito su supporto informatico del quale l'impresa appaltatrice può richiederne copia in consultazione.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal rilievo e dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa.

Le misure saranno ricavate sulla base del rilievo sopraccitato, o prese in contraddittorio ove dal rilievo non sia possibile, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall'Impresa.

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni eseguite, l'Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.

Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

ALLEGATO D

Allegato A alla delibera di G.C. n. 31 del 27.02.2014



CITTÀ DI CASTELLANZA



LAVORI DI _____

IMPORTO complessivo € _____

Piano opere pubbliche 2014-2016 - anno 2014

<p>DESCRIZIONE LAVORI (elementi principali del progetto con indicazione dettagli qualitativi, es. essenze arboree, caratteristiche quantitative, di riduzione impatto paesistico, energetico, ecc.)</p>	<p>Eventuale logo di finanziatori esterni (Regione, Unione Europea)</p>	<p>Stazione appaltante / Committente Importo dei lavori Delibrazione (opp. progetto definitivo/esecutivo o permesso di costruire)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importo a base d'asta - oneri sicurezza e manodopera - ribasso % - importo contratto
<p>DISEGNO (stato di fatto, progetto, dettagli)</p>		<p>Responsabile del procedimento Progettista Progettista strutture Progettista impianti</p>
<p>(eventuale RENDERING di progetto per variazioni di impatto paesaggistico/architettonico)</p>	<p>Direzione dei Lavori Coord. in fase di progettazione Coord. in fase di esecuzione Direttore di cantiere (impresa esecutrice) INIZIO LAVORI FINE LAVORI Notifica preliminare IMPRESA ESECUTRICE (sede, tel., CCIAA/SOA, eventuale logo) SUBAPPALTATORI (sede, tel., CCIAA/SOA)</p>	

Dimensioni mt. 2 x 2, con divisione in due parti da mt 1x2 con possibile riduzione spazio tabella di cantiere